

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N. 20928/12	Sett.
N. 35/10/12	Cat.
N. 23/16/12	Rep.
OGGETTO	
Appalto: Alta	
Spedes: ex art. 1655	
DATA DEPOSITO MINUTA:	

TRIBUNALE DI BOLOGNA
 TERZA SEZIONE CIVILE
 IL GIUDICE DR. ELISABETTA CANDIDI TOMMASI

Nella causa R.G. [redacted] ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la presente
 SENTENZA

Premesso che:

la società attrice conveniva [redacted] per sentirlo condannare al pagamento delle somme dovute in virtù del contratto d'opera stipulato tra le parti; in particolare allegava di aver ricevuto incarico, nel mese di marzo 2000, di provvedere alla riparazione del suo veicolo, rimasto gravemente danneggiato in un incidente stradale, e di avere eseguito i lavori a regola d'arte, consegnando poi il veicolo senza ricevere alcuna contestazione; nonostante ciò il convenuto non aveva provveduto al saldo della fattura relativa alla riparazione, dell'importo di complessivi euro 9504,36, e della fattura relativa al traino del veicolo, dell'importo di euro 61,27;

il convenuto si costituiva eccependo l'inesistenza del contratto per mancata prestazione del consenso e, in subordine, la sua annullabilità per dolo in quanto non era stato informato della antieconomicità delle riparazioni in considerazione della vetustà del veicolo;

la causa veniva istruita documentatamente in quanto con ordinanza in data 3/6/10 le prove richieste dalle parti erano ritenute irrilevanti in relazione al contenuto della lettera del convenuto in data 26/6/04;

Ritenuto che:

l'esistenza del contratto emerge dal contenuto della citata lettera (doc. 4 fasc. att.), in cui il convenuto confessa di aver dato l'incarico alla società attrice di eseguire il lavoro di riparazione; inoltre il consenso del convenuto alla conclusione del contratto lo si ricava anche dal fatto concludente di aver ritirato la vettura riparata senza contestazione immediata alcuna, la quale interveniva a distanza di quattro anni, solo dopo il sollecito di pagamento; risulta anche ammesso dal convenuto che [redacted] nella sua qualità di legale rappresentante della società attrice, lo aveva reso edotto delle proprie perplessità circa la convenienza delle riparazioni, in quanto in tal senso è il capitolo di prova redatto dallo stesso convenuto (vero che ... [redacted] riferì che la riparazione avrebbe comportato un considerevole impegno economico ...);

per quanto poi riguarda la domanda di annullamento in considerazione del presunto dolo per aver taciuto la antieconomicità delle riparazioni, la circostanza sopra riportata è chiaramente ostativa al suo accoglimento; per di più l'informazione circa la antieconomicità di una riparazione non può considerarsi un onere incombente sul riparatore, essendo suo compito indicare il costo delle riparazioni; e comunque il silenzio, per rilevare quale dolo omissivo, deve inserirsi in una condotta complessa volta a realizzare l'inganno e adeguatamente preordinata all'induzione in errore, assolutamente non ravvisabile nel caso in esame;

la domanda di parte attrice deve, quindi, trovare accoglimento in quanto i fatti posti a sostegno, pienamente giustificanti le conclusioni formulate, sono risultati provati; con riguardo al quantum, e tenuto conto che l'intercorsa pattuizione tra le parti risulta ammessa in relazione alla esecuzione delle riparazioni, ma non anche in relazione al loro costo, l'esame della fattura numero 91/00 di euro 9504,36 (già £. 18.283) consente di ritenere eccessivamente elevato l'importo riferito alla mano d'opera, tenuto anche conto che non contiene l'indicazione delle ore di lavoro resesi necessarie a conforto di tale cospicuo ammontare; anche la disponibilità della società attrice ad accertare un importo inferiore conferma una plausibile eccessività del suddetto importo; in considerazione di quanto sopra si reputa giustificata la riduzione dell'importo dovuto per le riparazioni in euro 7500, cui aggiungere l'importo di euro 61,27 di cui alla fattura 92/00 per il traino, oltre interessi legali sulla complessiva somma di euro 7561,27 dalla messa in mora in data 7/10/03 (cfr. doc.3 fasc. att.) al saldo; infine le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 15017/05, così provvede:

- a) condanna [redacted] al pagamento in favore della società attrice della somma di €.7561,27, oltre interessi legali dalla data del 7/10/03 al saldo;
- b) lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2140, di cui €.1200 per onorari, €.900 per competenze e €.40 per spese, oltre 12,5 % ex art.15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Bologna, 26/7/12

Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Canciani Tommasi
Elisabetta Canciani Tommasi

Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria

049



26 LUG. 2012

Il Funzionario Giudiziale
Ramona Tommasi